

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: Disposizioni dirette agli uffici e alle imprese in caso di scadenza di autorizzazioni settoriali ricomprese in Autorizzazioni Uniche energetiche di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.s.m.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

**Decisione**

1. dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web della Città Metropolitana di Bologna;
2. emana la Circolare interna che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**), comprensiva del modulo di rinnovo dell'autorizzazione settoriale agli scarichi reperibile alla pagina Energia del sito istituzionale della Città Metropolitana di Bologna;
3. dà mandato all'U.O. Energia di trasmettere copia della presente determinazione a tutti gli sportelli SUAP della Città Metropolitana di Bologna;
4. comunica che avverso il seguente provvedimento è esperibile ricorso al Tar di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, o della piena conoscenza di esso.

**Motivazione**

Nel quadro normativo vigente, il provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile è rilasciato sine die dall'autorità competente<sup>1</sup>, ma la sua validità, resta condizionata al rinnovo delle autorizzazioni settoriali ricomprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

A chiarire tale aspetto è la Parte III delle Linee Guida Nazionali che, per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al paragrafo 15.5, prevede letteralmente: "L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione del procedimento decorsi i quali, salvo

<sup>1</sup> Fino al 31 dicembre 2014 dalla Provincia di Bologna, ora Città Metropolitana di Bologna su delega regionale relativamente ad impianti di potenza elettrica inferiore a 50 MW.

proroga, la stessa perde efficacia (omissis). Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica".

Premesso che tale disposizione afferisce a qualsiasi impianto F.E.R. autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, essa assume una particolare valenza per gli impianti di produzione energetica da biomasse, la cui Autorizzazione Unica, *di norma*, tiene luogo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali avente durata quadriennale, dell'autorizzazione al rilascio di emissioni in atmosfera, della durata di 15 anni, e, in taluni casi, anche dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti.

Inoltre, la lettera b) della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 2011 n. 51<sup>2</sup> volta all'Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione degli impianti F.E.R. poi recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011, nell'ambito delle Disposizioni transitorie dei Criteri tecnici per la gestione degli impianti a biogas, si stabilisce che per gli impianti esistenti e le istanze autorizzative in corso alla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento "in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento alle suddette prescrizioni potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione".

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, 13 marzo 2013 n. 59 è stata introdotta nell'ordinamento giuridico l'Autorizzazione Unica Ambientale che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.

Tra gli atti sostituiti dall' A.U.A. sono ricomprese le autorizzazioni agli scarichi - Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del medesimo Decreto.

In alcune situazioni si è verificato che aziende in possesso della Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 abbiano presentato in occasione del rinnovo dell'autorizzazione settoriale agli scarichi, una istanza di A.U.A.

Ritenuto opportuno ricollocare ogni rinnovo di autorizzazione settoriale al titolo originario, ovvero all'Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per la gestione degli impianti F.E.R., al fine di orientare gli operatori del settore e/o i gestori degli impianti autorizzati alla corretta presentazione delle domande di rinnovo, si è predisposta la Circolare allegata alla presente determinazione, quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato 1).

Al contempo, si è provveduto a rinnovare il modulo per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni settoriali agli scarichi industriali di prossima scadenza, reperibile on line nella pagina dei procedimenti autorizzativi degli impianti F.E.R. del portale della Città Metropolitana (Allegato 2).

---

<sup>2</sup> Recita la lettera d: "di stabilire che per gli impianti da biogas e di produzione di biometano e per quelli da biomasse di cui alla precedente lettera b) del presente deliberato o esistenti, in sede di *rinnovo* della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento alle prescrizioni tecniche di cui rispettivamente al paragrafo 3, lettera G)a), e al paragrafo 4, lettera E)a), potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione".

Bologna, data di redazione 28/01/2015

Il Dirigente/Il Responsabile  
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.